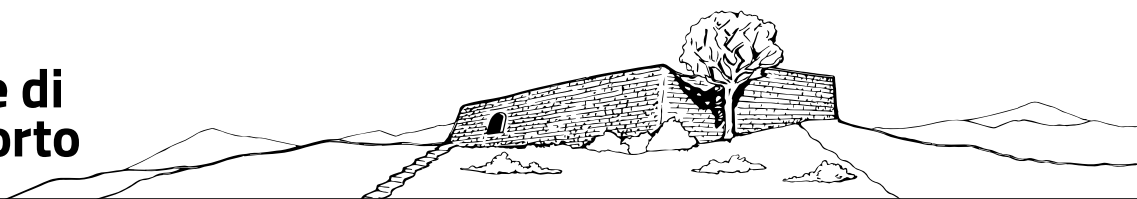




Comune di Brusaporto



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge n. 287 del 10 Aprile 1951, pubblicata sulla G.U. n.102 del 7 Maggio 1951, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi n. 1324 del 24 Novembre 1951, n. 405 del 5 Maggio 1952 e n. 1441 del 27 Dicembre 1956, pubblicata sulla G.U. del 3 Gennaio 1957;

RENDE NOTO CHE

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti agli Albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE e/o DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della predetta legge, sono invitati ad inoltrare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi comunali **entro il 31 luglio 2025**;
2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore a 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello;
3. Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare (art.12):
 - a) i magistrati e in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione.

BRUSAPORTO, 08.04.2025

IL SINDACO
Maria Cristina Galizzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate